



UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015
 D-ISO 18001:2007
 UNI CEI EN ISO 50001:2011



sistemi di domotica



impianti elettrici



energie rinnovabili



efficienza energetica



sistemi di sicurezza



quadri elettrici



impianti meccanici

PROCEDURA - PSI 10.1

REV. 00 DEL 05-04-19

PAG. 1 DI 4

GESTIONE DEI PIANI DI RIMEDIO PER CONTRASTARE IL LAVORO INFANTILE

1.0	ABBREVIAZIONI.....	2
2.0	MODALITÀ ESECUTIVE.....	2
2.1	LAVORO INFANTILE.....	3
2.2	GIOVANI LAVORATORI.....	4

Redatto da	Verificato da	Approvato da



PROCEDURA - PSI 10.1

REV. 00 DEL 05-04-19

PAG. 2 DI 4

1.0 ABBREVIAZIONI

Al fine di semplificare l'uso corrente dei termini di utilizzo più frequente, vengono indicate le seguenti abbreviazioni:

<i>Soggetti coinvolti</i>		<i>Documenti utilizzati</i>	
DL	Datore di lavoro		
RDSA 8000	Rappresentante della direzione SA 8000		
RLSA 8000	Rappresentante dei lavoratori SA 8000		

2.0 MODALITÀ ESECUTIVE

Lo scopo del presente documento è quello di definire i contenuti minimi di gestione di un eventuale Piano di Rimedio, da elaborare nei casi in cui sia riscontrato l'eventuale utilizzo a scopo lavorativo di bambini presso l'azienda e nella catena di fornitura/sub-fornitura.

ER LUX ha scelto di impiegare personale dipendente con un'età superiore ai 18 anni; l'impiego di personale dipendente con un'età inferiore a 18 anni non viene escluso se ricondotto all'interno di progetti a forte valenza formativa condotti nel pieno rispetto delle norme di legge in materia. ER LUX si impegna ad adottare programmi di rimedio nel caso in cui, nei contesti di propria pertinenza e in quelli in cui può agire in maniera significativa, siano trovati minori al lavoro in contravvenzione alla legge nazionale.

Nel caso di ambiti di fornitura/sub-fornitura, gli eventuali Piani di Rimedio devono essere elaborati in accordo con il fornitore e con le leggi nazionali ed internazionali vigenti. Nei confronti dei giovani lavoratori, la procedura indica gli elementi da rispettare (di sicurezza e non) nel caso di un loro utilizzo.

DEFINIZIONI

Bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che le leggi locali non prevedano un'età minima più elevata per il lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel qual caso localmente si applica l'età più elevata (in Italia l'età è fissata a 16 anni).

Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di un bambino, secondo la definizione di cui sopra, e la cui età sia inferiore a 18 anni (in Italia fra 16 e 18 anni).



PROCEDURA - PSI 10.1

REV. 00 DEL 05-04-19

PAG. 3 DI 4

Azione di rimedio per i bambini: ogni forma di sostegno e azione necessaria a garantire la sicurezza, la salute, l'istruzione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile e siano stati successivamente dimessi.

2.1 LAVORO INFANTILE

Qualora, a seguito di verifiche ispettive interne, o presso i fornitori, oppure tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale dell'azienda venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l'azienda o presso fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione al RDSA8000. Quest'ultimo attiva il processo di apertura di una Non Conformità, con le modalità previste dalle relative procedure aziendali, e procede a darne immediata comunicazione alle strutture di competenza.

RDSA8000 valuta, inoltre, l'opportunità di individuare ed attivare una possibile azione correttiva a seguito della non conformità riscontrata.

Le azioni di rimedio da attuare nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile possono essere le seguenti:

- individuare le possibili modalità gestionali di cessazione, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di lavoro minorile;
- nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa peggiorare in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, impegnarsi a far assumere altri familiari del minore;
- nel caso in cui quest'ultima soluzione non sia possibile, elaborare, con il supporto di enti / amministrazioni locali competenti, possibili soluzioni di lungo termine;
- assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore l'impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (ad esempio tasse, acquisto dei libri, ...) per la frequenza della scuola;
- coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato, ecc., che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

L'azione di rimedio da porre in essere è decisa in base alla situazione specifica.

Alla decisione delle risoluzioni da prendere possono essere chiamati a partecipare il RDSA8000, i Rappresentanti dei Lavoratori SA8000, le strutture aziendali competenti, altri soggetti di volta in volta coinvolti (quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori).

Le eventuali non conformità e azioni correttive vengono gestite e documentate secondo quanto previsto nella procedura di riferimento.



PROCEDURA - PSI 10.1

REV. 00 DEL 05-04-19

PAG. 4 DI 4

2.2 GIOVANI LAVORATORI

Nel caso in cui siano impiegati, in azienda o presso un fornitore, dei giovani lavoratori, RDSA8000 deve assicurarsi, in particolare attraverso le opportune verifiche ispettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti, che sia stata effettuata la specifica valutazione dei rischi e che i suddetti lavoratori:

- siano sottoposti a visita medica pre assuntiva;
- siano impiegati solo dopo aver effettuato le ore scolastiche previste, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria;
- non svolgano lavori pesanti ai sensi di legge;
- lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo ai sensi di legge;
- non vengano a contatto con apparecchiature pericolose;
- svolgano attività autorizzata dalla DTL, nei casi previsti dalla legge;
- non lavorino per un tempo superiore a quello previsto dal contratto di riferimento;
- effettuino un riposo intermedio di almeno un'ora ogni quattro ore e mezza di lavoro;
- effettuino due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi, comprendenti anche la domenica;
- le ore di lavoro sommate alle ore di scuola e a quelle di viaggio per la scuola e il lavoro non superino le 10 ore;
- non lavorino durante i turni notturni.

Chiunque sappia di violazioni delle suddette condizioni deve darne immediata comunicazione a RDSA8000 il quale si attiva per l'apertura di una non conformità, con le modalità previste dalle relative procedure aziendali, valutando inoltre l'opportunità di individuare ed attivare una possibile azione correttiva al fine di regolarizzare la situazione di non conformità riscontrata.

Le eventuali non conformità e azioni correttive vengono gestite e documentate secondo quanto previsto nella procedura di riferimento.